Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

Torino, 06.04.2021

Ai signori Clienti
Loro Sedi

Oggetto: obbligo vaccinale per il settore socio-sanitario art. 4 D.L. 44/2021

Con la pubblicazione del D.L. 44/2021 nella G.U. n. 79 del 1° aprile 2021, il Governo ha deciso di affrontare, con l'articolo 4, la questione della vaccinazione COVID-19 nel settore socio- sanitario, fissandone, in primo luogo, l'obbligatorietà e prevedendo una serie di obblighi in capo al datore di lavoro.

Rientrano nell'obbligo di vaccinazione "*gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali"*,

Tenuto conto dell'indefinitezza della categoria dei destinatari dell'obbligo, viene previsto un obbligo in capo a ordini professionali e, soprattutto, datori di lavoro, di trasmettere, entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 44/2021 (e quindi dal 6 aprile 2021, tenuto conto della festività), l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio operano.

Ad ogni modo, sulla base di tali dati, l'Asl accerta l'osservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le Autorità competenti, dà immediata comunicazione scritta dell'eventuale inosservanza all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza.

L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'Asl determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Inoltre, **il datore di lavoro, in assenza di vaccinazione, dovrà adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori** – contrariamente ad altre disposizioni si prevede che il trattamento economico sarà determinato dalle mansioni esercitate e non da quelle di provenienza - **che non implicano rischi di diffusione del contagio.**

Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, **per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione**, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

Tale sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Alleghiamo alla presente il modulo in formato excel predisposto dalla Regione Piemonte che dovrete provvedere a compilare con:

- codice fiscale
- mansione svolta
- regione di residenza

per i dipendenti interessati.

Una volta compilato il modello va trasmesso tramite PEC al seguente indirizzo:
- **obbligovaccinale@cert.regione.piemonte.it**